

REGIONE CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario - Nuovo regime d'agevolazione Regione Campania - Il BANDO - Criteri e modalità d'applicazione.

Premesse

Il presente Regolamento disciplina il II Bando del Nuovo regime di agevolazione della regione Campania, istituito con delibera della Giunta regionale n. 6124 del 15 novembre 2001.

Ai sensi dell'art.3 della L.R. n. 10 dell'11/8/2001, il regime di aiuto afferente il presente regolamento e qualsiasi aiuto accordabile nel suo ambito, rispetta tutte le condizioni del "Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 Gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato nella GUCE L. 10 del 13/1/2001, e pertanto il regime di aiuto regolamentato, ed ogni singolo aiuto concedibile nel suo ambito, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3 del Trattato, ed esentato dalla notificazione di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato fino al 30/06/2007.

Il presente regolamento consente alle imprese che realizzano investimenti nel territorio della Regione Campania di ottenere un'agevolazione scegliendo tra le seguenti forme tecniche:

- bonus fiscale;
- conto capitale;
- forma mista (parte sotto forma di bonus fiscale + parte in conto capitale).

Tale facoltà viene esercitata dalle imprese richiedenti al momento della domanda di prenotazione del contributo.

Le fasi caratterizzanti il procedimento di concessione dell'agevolazione sono:

1. prenotazione: l'impresa richiedente presenta la domanda di prenotazione delle risorse attestando il possesso dei requisiti di ammissibilità, descrivendo il programma di investimenti e scegliendo la forma tecnica con la quale intende ottenere l'agevolazione in fase di fruizione/erogazione. In questa fase viene verificato che le imprese richiedenti posseggano tutti i requisiti necessari per accedere all'agevolazione e, in caso di esito positivo, viene prenotato a loro favore l'agevolazione spettante. Nel caso di esubero delle richieste rispetto ai fondi disponibili, le risorse vengono assegnate rispettando l'ordine di graduatoria redatta secondo i criteri indicati dal presente Regolamento.

2. fruizione/erogazione: l'impresa a favore della quale sono state prenotate le risorse, concluso l'investimento, presenta la domanda di fruizione/erogazione dell'agevolazione.

Con il presente Regolamento sono disciplinati gli aspetti che distinguono le tre forme tecniche di fruizione/ erogazione indicate in precedenza.

ART. 1

(Classificazione delle forme tecniche di erogazione)

a) erogazione del contributo sotto forma di bonus fiscale come già previsto dalle leggi 341/95 e 266/97, tenuto conto delle prescrizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001;

b) erogazione del contributo in conto capitale tenuto conto delle prescrizioni di cui al suddetto Regolamento (CE) n. 70/2001 e delle leggi 1329/65 e 598/94, art. 11;

c) erogazione del contributo in parte, sotto forma di bonus fiscale ed in parte, sotto forma di conto capitale.

ART. 2

(Aree di applicazione, soggetti beneficiari e settori di attività)

1. I soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese, iscritte al registro delle imprese, con unità locale ubicata nel territorio regionale:

che operano:

a.1) nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqua, delle costruzioni e del commercio di cui alle sezioni C, D, E, F, G della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991".

a.2) nel settore delle telecomunicazioni;

a.3) nelle attività di servizi potenzialmente diretti ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive, secondo le medesime limitazioni previste per l'accesso alle agevolazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488 (allegato n.1).

Tale regime di aiuto non si applica:

1. Alle attività connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei settori di cui alla sottosezione DA ed alla sezione G della classificazione Istat 1991 specificamente indicati nell'allegato n. 2 al presente regolamento;

2. Agli aiuti ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

3. Agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

4. Ai così detti "aiuti di importo elevato" così definiti quando:

- il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di euro e l'intensità netta dell'aiuto è pari o superiore al 17,5 ESN;

- l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.

5. Agli aiuti al "funzionamento".

Sono esclusi, salvo alcune eccezioni, gli investimenti relativi ai settori "sensibili" ai sensi della normativa comunitaria (allegato n.3).

Gli investimenti oggetto di intervento devono essere finalizzati all'avvio ovvero alla prosecuzione di attività ricomprese tra quelle dei settori agevolabili.

2 Ai fini del presente regolamento per la definizione di "Piccola e Media Impresa, si fa riferimento alla "Raccomandazione 96/280/CE della Commissione europea, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese". (GUCE L. 107 del 30.04.1996, pag. 4).

I parametri ed i criteri da utilizzare sono riportati nell'allegato n.4.

Per le imprese delle Telecomunicazioni si applicano i parametri stabiliti per le imprese di servizi riportati nell'allegato n 4 bis.

3 Non possono accedere alle agevolazioni le PMI, operanti in qualunque settore, definibili "in difficoltà" ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (Comunicazione della Commissione europea 1999/C288/02).

Sono altresì escluse dai benefici le imprese in stato di liquidazione volontaria.

4 Per accedere alle agevolazioni, le imprese devono essere in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro, ivi comprese le contrattazioni collettive di livello territoriale.

ART. 3

(Iniziative e spese ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni esclusivamente le iniziative che:

- hanno come obiettivo l'incremento occupazionale;

- vengono poste in essere da imprese che hanno aderito o che aderiscono a seguito degli investimenti, ai sistemi di certificazione indicati al successivo punto 3, lett. e1) ed e2).

2. Le iniziative ammissibili sono quelle relative alla creazione di un nuovo impianto, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione delle unità produttive.

Gli investimenti oggetto di tali iniziative sono quelli utilizzati nel ciclo produttivo o a supporto dello stesso.

Per i settori di attività appartenenti alla lettera G, di cui alla classificazione delle attività Istat del 1991, sono considerate spese ammissibili scaffalature, banconi ed in genere i mobili strettamente collegati al processo di vendita. Non sono ammissibili le spese relative agli arredi e alle merci.

Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli abilitati alla circolazione stradale, nonché i mezzi di trasporto iscritti al pubblico registro, ad eccezione di quelli che, ai sensi degli artt. 58 e 114 del Codice della strada e art. 298 del D.P.R. 16.12.92, n.495, sono definiti come macchine operatrici.

3. Le spese ammissibili, per le suddette iniziative, sono quelle sostenute per l'acquisizione di:

a) Macchinari, impianti e attrezzature;

b) attrezzature di controllo della produzione;

c) unità e sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati;

d) programmi per elaboratore e servizi di consulenza per l'informatica e le telecomunicazioni;

e1) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (ECOLABEL, MARCHIO NAZIONALE);

e2) servizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9001, VISION 2000;

f) opere murarie di installazione dei macchinari e degli impianti, oneri per l'imballaggio, trasporto, oneri doganali, montaggio e collaudo, materiale di consumo e accessori di prima dotazione.

4 Non sono ammessi alle agevolazioni quei beni/servizi per i quali il primo dei titoli di spesa ammissibili (ivi compresi, nel caso di locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing) sia stato emesso in data antecedente la presentazione della domanda di prenotazione. Non sono, altresì, ammessi alle agevolazioni gli investimenti che riguardano la mera sostituzione di beni già detenuti dall'impresa per le sue finalità produttive; le spese sono ammissibili solo se determinano un cambiamento fondamentale del prodotto ovvero del processo di produzione.

5 Gli investimenti di cui alle lettere a), b) e c) devono possedere il requisito della "nuova fabbricazione".

6 Sono ammissibili le spese relative a consulenze per la costituzione di siti internet e per la progettazione di software.

7 Non sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti che riguardano aspetti legati alla gestione corrente. Le spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza non sono riconosciute ammissibili se aventi carattere continuativo o periodico.

8 Gli investimenti di cui alle lettere e1) ed e2) sono considerati ammissibili anche indipendentemente dall'effettuazione di altri investimenti produttivi. L'ammontare di tali investimenti ritenuto ammissibile ai benefici non potrà comunque essere superiore a 5 volte il costo richiesto dall'Ente preposto per il rilascio della certificazione.

In ogni caso l'agevolazione corrispondente a tali investimenti, non può superare i seguenti massimali:

- 103.290,00 Euro per la registrazione EMAS, per il marchio ecologico sui prodotti e per il marchio nazionale sui prodotti;

- 25.820,00 Euro per le certificazioni secondo gli standard ISO 14001;

- 15.490,00 Euro per le certificazioni secondo gli standard UNI EN ISO 9001 e VISION 2000.

Per il riconoscimento di tali prestazioni è necessario che esse vengano effettuate sulla base di dettagliati contratti dai quali deve risultare la natura delle prestazioni e la loro relazione con le iniziative di miglioramento ambientale di prodotto e di processo messe in atto dall'impresa beneficiaria.

9 Gli investimenti di cui alla lettera f) sono considerati ammissibili nella misura massima del 10% del costo dei macchinari, degli impianti e attrezzature cui si riferiscono (di cui alla lettera a) punto 2, art. 3) e devono essere documentate da apposita fatturazione.

10 Sono esclusi dalle agevolazioni i macchinari e gli impianti di tipica pertinenza degli immobili, quali i sistemi di ventilazione ed areazione, di riscaldamento e di condizionamento, di illuminazione, di distribuzione generale della forza motrice e dei fluidi tecnici nonché gli impianti di sorveglianza fatte salve quelle realizzazioni la cui necessità sia giustificata dalla specificità del processo produttivo per il quale gli investimenti sono previsti. L'acquisizione di parti non aventi autonoma funzionalità, finalizzata alla modifica di macchinari esistenti, è ammissibile a condizione che gli interventi attuati determinino un incremento netto della capacità produttiva degli impianti/macchinari stessi, ovvero che dette parti siano classificabili tra quelle di cui alla lettera b).

11 Le spese sono ammissibili al netto delle imposte, delle spese notarili, degli interessi passivi ed oneri accessori non compresi tra quelli di cui alla lettera f).

12 Non è ammesso, ai fini dell'agevolazione, il valore di eventuali beni dati in permuta.

13 I beni possono essere acquisiti:

- per acquisto diretto;
- mediante ricorso al finanziamento bancario;
- ai sensi dell'art. 1523 del codice civile (vendita con riserva di proprietà);
- ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
- tramite operazioni di locazione finanziaria.

In caso di acquisizione dei beni tramite locazione finanziaria, i costi ammissibili alle agevolazioni sono solo quelli relativi ai canoni pagati alla data di presentazione della domanda di fruizione/erogazione.

Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non è ammesso il lease-back.

14 Non possono formare oggetto di agevolazione i costi relativi ai beni e/o servizi autofatturati dall'impresa richiedente l'agevolazione.

15 Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dei beni per i quali è stata prenotata l'agevolazione sono considerate prive di efficacia ai fini delle liquidazione, che verrà comunque commisurata al costo effettivo dell'investimento qualora variato in diminuzione.

16 E' fatto obbligo all'impresa di non alienare, cedere o distrarre i beni e servizi agevolati per un periodo di cinque anni dalla data della domanda di fruizione/erogazione.

17 E' fatto obbligo all'impresa di non utilizzare i beni e servizi agevolati al di fuori del territorio della regione Campania per un periodo di cinque anni dalla data della domanda di fruizione/erogazione.

18 I beni e servizi agevolati non possono essere oggetto di nessun'altra agevolazione disposta da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concessa da Enti o istituzioni pubbliche, definita come aiuto di stato. Inoltre, in presenza di atti concessivi di altre agevolazioni, non è possibile presentare la domanda di prenotazione delle risorse ai sensi del presente Regolamento per i medesimi beni e servizi.

19 Le agevolazioni saranno fruibili sulla base dei requisiti dichiarati sussistenti alla data di sottoscrizione della domanda di prenotazione delle risorse. Tale data non potrà risultare antecedente di oltre 30 giorni quella di consegna della domanda stessa, a pena di esclusione dalla prenotazione delle agevolazioni.

ART. 4

(Misura dell'agevolazione)

1 Nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa comunitaria per la regione Campania, la misura dell'agevolazione è determinata in rapporto al costo agevolabile dei beni e servizi secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata

Forma tecnica di erogazione	Aliquota
Bonus fiscale	40%
Contributo in c/capitale	20%
Forma mista (Bonus fiscale+ c/capitale)	30%

2 Ogni impresa, per ciascun bando, può ottenere agevolazioni per investimenti che non superino complessivamente il limite massimo di un milione di euro.

ART. 5

(Modalità e procedure per la prenotazione delle agevolazioni)

1 La domanda per la prenotazione delle risorse a valere sul presente regime di agevolazione viene presentata dall'impresa utilizzando il modulo di domanda unificato, predisposto dal Gestore. Il modulo è disponibile in rete ai seguenti indirizzi Internet (www.regione.campania.it, www.mcc.it);

2 La domanda per la prenotazione delle risorse deve essere sottoscritta, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, dell'impresa e dal Presidente del Collegio Sindacale o, in mancanza del Collegio medesimo, da un revisore contabile iscritto al relativo registro ed esterno alla ditta stessa. Essa deve:

- riportare sinteticamente tutte le informazioni necessarie all'individuazione e classificazione del beneficiario, dell'unità locale interessata, della natura e dei costi delle voci di investimento e delle eventuali altre agevolazioni richieste, ma non ancora concesse, per i medesimi beni;

- attestare il possesso dei requisiti e della sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, impegnando i soggetti sottoscrittori relativamente alle responsabilità civili e penali conseguenti (Art. 76 D.P.R. n.445 del 28/12/2000);

- indicare la scelta operata dall'impresa, relativamente alla forma tecnica di agevolazione.

3 La domanda per la prenotazione delle risorse deve:

a) essere riferita ad una sola unità locale ubicata nella regione Campania;

b) essere inoltrata agli uffici del Gestore Concessionario (allegato n.5) mediante consegna diretta; il Gestore rilascerà ricevuta contenente la data di ricezione ed il numero progressivo assegnato alla domanda;

c) essere datata non anteriormente a trenta giorni rispetto al giorno di consegna.

4 Entro 45 giorni lavorativi dalla chiusura del bando, previa verifica da parte del Gestore della regolarità formale delle istanze e della disponibilità delle risorse, è effettuata la prenotazione delle agevolazioni, sulla base della posizione assunta dai progetti di investimento nella graduatoria, così come risultante dall'applicazione dei punteggi indicati al successivo art.6, seguendo l'ordine decrescente, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno dei progetti inseriti in graduatoria con identico punteggio, le residue risorse disponibili verranno assegnate alle imprese interessate con la procedura del riparto proporzionale all'importo ammissibile.

5 La graduatoria viene approvata dalla Regione Campania, che provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet della Regione Campania.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURC, verrà comunicato, a mezzo posta, l'esito dell'istruttoria alle imprese ammesse alle agevolazioni ed alle imprese le cui istanze sono state ritenute non ammissibili.

6 L'ammontare dell'agevolazione da prenotare è determinato in rapporto al costo agevolabile dei beni e servizi, secondo l'aliquota prevista dalla forma tecnica prescelta in fase di prenotazione.

7 Per ciascuna unità locale può essere presentata più di una domanda di prenotazione purchè non si superi il limite complessivo di 1.000.000 di euro.

8 Sono motivi di esclusione dalla prenotazione delle agevolazioni:

a) l'incompletezza ovvero la non conformità della dichiarazione-domanda agli elementi contenuti nel modulo predisposto dal Gestore nonché alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;

b) l'utilizzo di modulistica non conforme a quella predisposta dal Gestore;

c) la consegna della dichiarazione-domanda oltre 30 giorni dalla data della sua sottoscrizione.

ART. 6

(Criteri per la formazione della graduatoria)

La posizione in graduatoria, di cui al precedente art. 5, è determinata dal punteggio attribuito a ciascuna domanda e risultante dalla somma dei punteggi spettanti alla stessa per ciascuno degli indicatori riportati di seguito.

N. Criteri	Punteggio
1 Incremento occupazionale:	
- da 0,5 fino ad 1 occupato	0,5
- oltre 1 fino a 2 occupati	1,00
- oltre 2 fino a 3 occupati	1,5
- oltre 3 fino a 4 occupati	2,00
- oltre 4 occupati	2,5

2	Imprese che sono certificate o che aderiscono a sistemi di certificazione con l'investimento oggetto della domanda	1,25
3	Start-up	1
4	Aree industriali di crisi (L. 236/93)	1,5

1. Incremento occupazionale

Il punteggio è attribuito in base al numero di occupati aggiuntivi generato dall'iniziativa. L'incremento è determinato come differenza tra il numero di occupati nell'esercizio a "regime" e quello relativo ai dodici mesi precedenti la data di inizio di realizzazione degli investimenti con riferimento all'unità locale oggetto dell'investimento stesso.

Ai fini di cui sopra:

- la data di inizio di realizzazione degli investimenti è quella relativa alla data del primo dei titoli di spesa ammissibili ivi compresi, nel caso di locazione finanziaria, quelli intestati alla società di leasing;

- la data di entrata in funzione dell'investimento coincide, convenzionalmente, con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile (nel caso di acquisto diretto, con riserva di proprietà o legge n. 1329/65) o con quella del verbale di consegna (nel caso di leasing);

- il numero dei dipendenti è espresso in unità intere e un decimale, con arrotondamento per eccesso al decimale superiore;

- il numero dei dipendenti è quello medio mensile degli occupati durante i dodici mesi di riferimento; esso è determinato sulla base dei dati rilevati alla fine di ciascun mese con riferimento agli occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola, compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S.; i lavoratori a tempo parziale vengono considerati in frazioni decimali in proporzione al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento;

- l'esercizio "a regime" è il primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata in funzione.

2. Imprese che sono certificate o che aderiscono a sistemi di certificazione con l'investimento oggetto della domanda.

Il punteggio è riconosciuto sia alle imprese che, al momento della domanda di prenotazione, risultano già aderenti ai sistemi di certificazione indicati all'art.3, punto 2, lett. e1) ed e2), sia alle imprese che aderiscono agli indicati sistemi di certificazione con l'investimento oggetto della Domanda di prenotazione.

Nel primo caso l'impresa dovrà allegare alla domanda di fruizione/erogazione il certificato attestante la preesistente certificazione, nel secondo caso il possesso del requisito sarà dimostrato attraverso la presenza della spesa per adesione a sistemi di certificazione tra quelle previste dal programma di investimenti oggetto della domanda;

3. Start - up.

Il punteggio verrà attribuito esclusivamente alle imprese che si sono costituite nel corso dell'anno relativo all'apertura del bando e quindi non hanno approvato e depositato il primo bilancio.

Tale requisito deve essere dimostrato allegando alla domanda di fruizione/erogazione copia dell'atto costitutivo dell'impresa.

4. Aree industriali di crisi.

Il punteggio verrà attribuito esclusivamente alle imprese localizzate nei Comuni all'interno delle aree che posseggano i requisiti previsti dalla Legge 236/93.

L'elenco dei Comuni per i quali è previsto il punteggio premiale è riportato nell'allegato n. 8.

I soggetti ammessi alla graduatoria saranno agevolati secondo l'ordine di graduatoria, seguendo l'ordine decrescente e fino ad esaurimento dei fondi resi disponibili dalla Regione Campania.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire interamente il fabbisogno dei progetti inseriti in graduatoria con identico punteggio, si procede all'assegnazione delle relative risorse con la procedura del riparto proporzionale all'importo ammissibile.

ART. 7

(Realizzazione degli investimenti)

Entro il limite massimo di 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, gli investimenti devono essere totalmente realizzati.

Entro il limite massimo di 8 mesi dalla suddetta data, l'impresa dovrà rendicontare gli investimenti realizzati provvedendo alla presentazione della domanda di fruizione/erogazione.

Per le domande che comprendono anche o esclusivamente voci di spesa di cui alle lettere e1) ed e2) dell'art.3 punto 2 e per le domande che abbiano il requisito di cui al punto 3 dell'art.6 (Delocalizzazione), i limiti per la realizzazione degli investimenti e di presentazione della domanda di fruizione/erogazione sono fissati rispettivamente in 9 e 11 mesi.

1 In base alla natura dei beni ed alla modalità di acquisizione, si considerano investimenti realizzati:

a) beni materiali: quando sono interamente consegnati, installati, fatturati e pagati;

b) beni immateriali, servizi, consulenza e certificazioni: quando sono "consegnati" - condizione che deve risultare da apposito verbale di consegna riferito al contratto - fatturati e pagati. Il verbale di consegna deve fare riferimento a documentazione tecnica sufficiente a comprovare la natura delle prestazioni, l'inerenza con l'attività esercitata ed il loro sviluppo. Sono esentati dal verbale di consegna i soli programmi per elaboratore "per tiratura". Le certificazioni devono essere rilasciate e sussistenti alla data di presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione/erogazione.

Per quanto concerne il pagamento dei beni oggetto dell'agevolazione, occorre tenere presente che:

1) nel caso di acquisizione diretta ovvero di acquisizione ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, nei termini previsti dall'art. 6, deve risultare pagato l'intero importo fatturato;

2) nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria i costi ammissibili, ai fini del calcolo delle agevolazioni, sono solo quelli relativi all'importo dei canoni pagati alla data di presentazione della domanda di fruizione/erogazione. Ai fini del calcolo, è assunto il valore complessivo del canone, al netto dell'IVA, delle tasse, degli interessi e delle spese generali;

3) nel caso dei beni acquisiti nella forma prevista dalla legge 28 novembre 1965 n. 1329 (legge Sabatini), è necessario che nei termini previsti dall'art.6:

I. siano stati emessi effetti, sottoscritti dall'acquirente, a copertura totale delle forniture;

II. il fornitore dichiari di aver ricevuto il pagamento del/i bene/i per il tramite del soggetto presso il quale gli effetti sono stati presentati allo sconto.

Per la quantificazione in euro dei pagamenti in valuta estera, si considera il controvalore pari all'imponibile ai fini IVA e più precisamente quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione".

Sono esclusi gli oneri per spese e commissioni.

2 Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante beni per i quali è stata chiesta e ottenuta l'agevolazione, deve essere riportata, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura: "Bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dalla delibera n.6124 del 15/11/01 della Giunta della Regione Campania". Ogni fattura che, a seguito di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista di tale dicitura, non sarà considerata ammissibile e determinerà la revoca della corrispondente agevolazione.

ART. 8

(Modalità e procedure per la fruizione/erogazione delle agevolazioni)

A. BONUS FISCALE

1 In sede di presentazione della domanda di fruizione il soggetto richiedente deve indicare la modalità di acquisizione dei beni/servizi oggetto dell'agevolazione rimanendo esclusa la possibilità di cumulo con altre agevolazioni.

2 Fermo restando che l'agevolazione complessiva erogabile non può superare l'importo riconosciuto in prenotazione, la domanda per la fruizione, da presentare in un'unica soluzione, deve essere inoltrata al Gestore concessionario secondo le medesime modalità indicate all'art. 5 punto 3, non anteriormente alla comunicazione di avvenuta prenotazione delle risorse e, comunque, entro 2 mesi dalla data fissata per l'ultimazione degli investimenti (vedi art.7).

3 La domanda di fruizione deve essere redatta e sottoscritta, con modalità del tutto analoghe a quelle di prenotazione, secondo gli schemi obbligatori riportati nel modulo predisposto dal Gestore. Anche per la fase di fruizione, il Gestore concessionario rende disponibili i moduli mediante la rete Internet (www.mcc.it; www.regione.campania.it).

4 Alla domanda di fruizione deve essere allegata la documentazione indicata nel suddetto modulo, che verrà esaminata, successivamente alla liquidazione dell'agevolazione, al fine di verificare la corrispondenza degli elementi dichiarati dall'impresa.

5 Previa verifica del Gestore concessionario circa la regolarità formale e la compatibilità della domanda di fruizione con quanto dichiarato all'atto della prenotazione, tenuto conto della certificazione "antimafia" (per la quale si forniscono dettagliate istruzioni al punto 10), è disposta la liquidazione dell'agevolazione, nel limite delle risorse prenotate.

6 La comunicazione relativa all'emissione del provvedimento di liquidazione all'impresa beneficiaria viene effettuata entro 45 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatti salvi i casi in cui occorre acquisire la certificazione antimafia.

7 La comunicazione che reca i dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'investimento e della agevolazione liquidata, è corredata di un modulo in duplice esemplare per la registrazione, a cura del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dell'importo dell'agevolazione fruita. L'impresa, quindi, utilizzerà la suddetta comunicazione per il pagamento, presso il concessionario competente per territorio del servizio di riscossione dei tributi, delle imposte ed altri oneri in compensazione attraverso il modello F24 (codice tributo 3888). Nei casi di comunicazione condizionata, il predetto modulo è trasmesso soltanto all'atto dello scioglimento delle riserve.

8 L'agevolazione può essere utilizzata in una o più soluzioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della citata comunicazione, entro il termine massimo di 15 mesi dalla data di ricezione del provvedimento di liquidazione dell'agevolazione stessa. Qualora l'impresa sia titolare di più provvedimenti di liquidazione, è fatto obbligo alla stessa di procedere alla fruizione secondo il loro ordine cronologico.

9 Gli investimenti oggetto della domanda di fruizione devono essere quelli indicati nella domanda di prenotazione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale deve essere attestata nella domanda di fruizione. In tale evenienza, deve essere allegata una perizia giurata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, contenente le indicazioni minime di cui all'allegato n.6, in mancanza delle quali non potranno essere agevolati i beni sostitutivi.

10 La concessione dell'agevolazione è disposta con l'adozione del provvedimento di liquidazione e con il conseguente rilascio del modello di liquidazione. L'atto concessivo è subordinato all'acquisizione della certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia (D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252). Pertanto, ove ricorrano le condizioni di legge, la domanda di fruizione deve essere corredata dai documenti di cui all'allegato n.7.

11 Ai fini di accelerare le procedure, è consentito alle imprese di presentare in via anticipata la documentazione necessaria per il rilascio della certificazione antimafia rispetto alla presentazione della dichiarazione-domanda di fruizione.

12 Successivamente alla liquidazione dell'agevolazione, il Gestore concessionario verifica se la documentazione trasmessa trova piena rispondenza con le dichiarazioni rese. Tali verifiche si concludono entro 120 giorni dal provvedimento di liquidazione, con la comunicazione scritta dell'esito all'impresa interessata.

13 Nel caso di carenza di documentazione, il Gestore concessionario chiederà all'impresa beneficiaria le necessarie integrazioni, assegnando, a pena di revoca delle agevolazioni concesse, 60 giorni per la ricezione degli atti. Decorso tale termine, qualora la documentazione risulti ancora incompleta o non esauriente, il Gestore concessionario provvederà ad avviare la procedura di revoca dell'agevolazione. La richiesta di integrazioni interrompe, a partire dalla data di notifica all'interessato, i termini per la conclusione del controllo di cui al precedente punto 12.

B. CONTO CAPITALE

1 Possono essere agevolate, a valere sulla presente forma tecnica di erogazione, le iniziative di investimento poste in essere mediante il ricorso a finanziamenti bancari, ivi compresa la locazione finanziaria. Inoltre, possono essere agevolati a valere su questa forma tecnica di erogazione le operazioni

ai sensi della legge 1329/65 per acquisto o locazione finanziaria limitatamente ai beni indicati alle lettere a), b), c) ed f) di cui al pto. 2 art. 3.

2 L'agevolazione viene erogata solamente su richiesta della Banca o dell'Intermediario finanziario concedente il finanziamento, che vi provvederà tramite il modulo predisposto dal Gestore compilato in ogni sua parte e completo della documentazione in esso indicata.

3 La domanda di erogazione delle agevolazioni deve essere presentata a MCC S.p.A. non anteriormente alla comunicazione di avvenuta prenotazione delle risorse e, comunque, entro 2 mesi dalla data fissata nel precedente art. 7 per l'ultimazione degli investimenti, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine farà fede la data del timbro postale di spedizione della raccomandata. Anche per questa fase, il Gestore renderà disponibili i moduli mediante rete Internet (www.mcc.it; www.regione.campania.it).

4 Previa verifica del Gestore circa la regolarità formale e la compatibilità della domanda di erogazione con quanto dichiarato all'atto della prenotazione, la domanda di erogazione, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono deliberate dall'Organo Monocratico di cui all'art. 5 dell'atto aggiuntivo del 10.04.2003 e s.m. e i. nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.

5 La concessione dell'agevolazione è subordinata all'acquisizione della certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia (D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252). Pertanto, ove ricorrano le condizioni di legge, la domanda di erogazione deve essere corredata dai documenti di cui all'allegato n.7. Al fine di accelerare le procedure, è consentito alle imprese di presentare in via anticipata la documentazione necessaria per il rilascio della certificazione antimafia rispetto alla presentazione della domanda di erogazione.

6 Qualora il Gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti.

7 Le richieste di erogazione decadono d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di erogazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al Gestore oltre il termine di 60 giorni dalla data della richiesta del Gestore stesso.

8 Il Gestore comunica in forma scritta (posta o fax) alle Banche o Intermediari l'ammissione alla liquidazione dell'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 10 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera.

9 Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione devono essere quelli indicati nella dichiarazione-domanda di prenotazione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi. L'equivalenza funzionale dovrà essere attestata con le stesse modalità di cui al precedente art. 8, pto. 9.

10 I finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, possono avere durata fino a 7 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento non superiore a 2 anni (tranne che nel caso di leasing, per il quale non è previsto preammortamento). L'importo del finanziamento dovrà essere pari almeno al 40% del costo dell'investimento ammissibile.

11 Le operazioni ai sensi della legge 1329/65 per acquisto o locazione finanziaria dei beni di cui alle lettere a), b), c) del punto 2 dell'art. 3, devono essere garantiti da privilegio e contrassegnati ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1329/65 ed avere scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.

12 Il contributo è erogato all'impresa con valuta corrente, per il tramite delle Banche o degli Intermediari finanziari. Tale contributo è concesso relativamente alle spese sostenute, in un'unica soluzione. Per la modalità di acquisto della locazione finanziaria il contributo è erogato sulla base dei canoni pagati alla data di presentazione della domanda di erogazione al netto dell'IVA, delle tasse, degli interessi e delle spese generali.

13 Per quanto non espressamente sancito dalla presente disciplina, si applicano le disposizioni di cui al vigente Regolamento relativo alle agevolazioni a valere sulle leggi nn. 1329/65 e 598/94, art. 11, in quanto compatibili o non derogate dal presente Regolamento.

C. Forma mista

1 E' data facoltà all'impresa richiedente di usufruire pro-quota delle agevolazioni prenotate: in parte sotto forma di bonus fiscale ed in parte sotto forma di contributo in c/capitale. L'utilizzo della presente

modalità di erogazione è consentito esclusivamente alle imprese che abbiano presentato una domanda di prenotazione che contenga la richiesta del contributo per l'acquisizione di almeno due beni/servizi.

2 L'impresa richiedente, per i beni/e o servizi/o per i quali opti per la forma tecnica di erogazione del bonus fiscale, deve presentare la dichiarazione-domanda di fruizione secondo le prescrizioni di cui alla lettera A del presente articolo.

3 L'impresa richiedente, per i beni/e o servizi/o per i quali opti per la forma tecnica di erogazione del contributo in conto capitale, deve presentare, mediante la Banca o l'Intermediario finanziario, la domanda di erogazione secondo le prescrizioni di cui alla lettera B del presente articolo.

4 Il totale dei costi ammissibili ai fini del calcolo del bonus fiscale deve essere pari almeno al 50% dell'importo complessivo dell'investimento prenotato.

ART. 9

(Ispezioni, revoche e sanzioni)

1 L'Amministrazione regionale, direttamente o per il tramite del Gestore concessionario, provvede ad effettuare visite ispettive presso le imprese interessate al fine di verificare il possesso delle condizioni di legge. A tal fine, l'impresa beneficiaria si obbliga e si impegna a tenere a disposizione dell'Amministrazione regionale o dei suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa ai rapporti con fornitori e gli altri soggetti richiamati nelle istanze presentate per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di liquidazione.

2 Le ispezioni hanno la finalità di accertare la sussistenza delle condizioni per l'agevolazione e possono essere disposte dall'Amministrazione regionale e/o dal Gestore concessionario a discrezione oppure su campione statistico, non inferiore al 5%, nel corso dei cinque anni successivi al provvedimento di liquidazione, al fine di verificare se quanto dichiarato corrisponde alla realtà.

3 Le ispezioni, inoltre, possono essere espletate sistematicamente, a discrezione dell'Amministrazione regionale e/o del Gestore concessionario, per le iniziative per le quali sussistono dubbi ed incertezze in ordine al controllo documentale ovvero dubbi relativamente al possesso dei requisiti di legge.

4 Qualora le ispezioni dovessero dare esito negativo, ovvero qualora non si verificano i risultati che hanno determinato in fase di prenotazione la priorità nel punteggio, vengono avviati i procedimenti di revoca delle agevolazioni concesse e di recupero delle somme indebitamente fruite, gravate delle rivalutazioni e delle eventuali sanzioni stabilite dalla normativa vigente.

5 L'agevolazione è revocata, altresì, in ogni altro caso in cui si accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni e dei requisiti per l'accesso all'agevolazione ovvero nei casi in cui il beneficiario disattenda gli obblighi derivanti dalla concessione dell'agevolazione.

6 L'agevolazione è revocata nel caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

7 Rimangono comunque ferme, in quanto compatibili con la presente disciplina, le cause di revoca e le sanzioni previste dai vigenti Regolamenti.

ART. 10

(Cofinanziabilità degli interventi)

Gli strumenti di aiuto di cui al presente regolamento, limitatamente ai settori inseriti nel POR Campania 2000-2006, saranno cofinanziati con fondi FESR.

ART. 11

(Adempimenti della Regione Campania)

1. Come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n.70/2001, la Regione Campania procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentato a norma del presente regolamento, secondo il modello di cui all'allegato "II" del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001.

2. In applicazione dell'articolo 9 del succitato Regolamento (CE) n. 70/2001, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.

3. La Regione Campania predispose e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione del regime esentato a norma del presente regolamento, secondo lo schema riportato all'allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001;

INDICE DEGLI ALLEGATI

- | | |
|----------------|--|
| Allegato 1 | Articolazione dei servizi per la produzione (secondo la Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991) per i quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie. |
| Allegato 2 | Settori delle industrie alimentari, delle bevande, del tabacco e del commercio (secondo la Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991) ammessi alle agevolazioni. |
| Allegato 3 | Settori (secondo la Classificazione delle attività economiche ISTAT 1991) "sensibili" ai sensi della normativa comunitaria, esclusi dalle agevolazioni. |
| Allegato 4 | Parametri dimensionali delle imprese dettati sulla base della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese". |
| Allegato 4 bis | Parametri dimensionali delle imprese di servizi. |
| Allegato 5 | Elenco delle agenzie Banca di Roma presso le quali presentare la domanda di prenotazione e la domanda di fruizione. |
| Allegato 6 | Schema di perizia asseverata per l'attestazione di equivalenza funzionale. |
| Allegato 7 | Documentazione per la certificazione antimafia. |
| Allegato 8 | Elenco dei Comuni all'interno alle Aree di crisi ex legge 236/93 |